

**ENERGIA:** 1. Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto FER da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico ed opere connesse - Sospensione avvio della conferenza di servizi in attesa degli esiti dello screening di V.I.A. regionale - Legittimità - Stante la necessità di sottoporre il procedimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening), essendo il progetto superiore alla soglia di 1 MW. 2. Deroga ex art. 31, co. 7-bis, D.L. 77/2021, che consente di elevare a 10 MW la soglia di cui al citato punto 2, lett. b), dell'All. IV - Requisiti per l'elevazione della soglia - L'impianto e le opere connesse sono sempre unitariamente considerati - Le opere connesse costituiscono parte integrante (e imprescindibile) dell'opera principale. 3. Presupposti per il ricorso alla procedura semplificata di PAS ex art. 6 del 28/2011 - Compatibilità urbanistica - edilizia dell'intervento, - Proprietà e/o disponibilità degli "immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse".

**Tar Friuli Venezia Giulia - Trieste, 26 luglio 2023, n. 261**

*"[...] la ricorrente ha spontaneamente e deliberatamente chiesto il rilascio della autorizzazione unica ai sensi degli articoli 2, 3 e 12 della L.R. n. 19 del 2012 e art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico e delle relative opere e infrastrutture connesse [...], ovvero ha esercitato la facoltà di cui all'art. 16, comma 9, L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 ("Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti autorizzativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, nonché di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla L. n. 36 del 2001, ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12").*

*Ne deriva che nella trattazione dell'istanza non poteva che essere pedissequamente osservato il procedimento delineato dal citato art. 12, senza possibilità alcuna di dare ingresso a forme procedurali "ibride" ovvero a nulla potendo rilevare l'intenzione manifestata dalla ricorrente di "avvalersi" della disciplina di cui all'art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2011, relativa alla PAS (procedura abilitativa semplificata), all'interno di un procedimento di autorizzazione unica regionale, laddove, nell'istanza stessa, ha, per l'appunto, dichiarato che "il progetto dell'impianto NON è soggetto alla procedura di assoggettabilità a V.I.A. regionale o V.I.A regionale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dall'art. 31 comma 2 D.Lgs. del 31 maggio 2021".*

*Sicché, essendo il progetto di impianto fotovoltaico superiore alla soglia di 1 MW - soglia prevista dal punto 2, lettera b), dell'Allegato IV alla parte seconda ("Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano")*

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo stesso rientra fra i casi in cui risulta necessario sottoporre il procedimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening);

**2.** “[...] la ricorrente non soddisfa, comunque, sotto il profilo sostanziale i presupposti richiesti per avvalersi della deroga di cui all'art. 31, comma 7-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che consente di elevare a 10 MW la soglia di cui al poc'anzi citato punto 2, lettera b), dell'Allegato IV, in quanto, contrariamente a quanto dalla medesima opinato, il realizzando impianto non insiste interamente in aree classificate come industriali.

Vero è, infatti, che le opere connesse rientrano in una zona diversa da quella "industriale" e, segnatamente, su aree relative a viabilità e zona agricola (vedesi pag. 12 del doc. 15, dal doc. 16 - entrambi costituiscono due allegati alla nota del 16.05.22, sub doc. 7 - e doc. 2 -certificato di destinazione urbanistica- fascicolo doc. Regione).

La norma è, pur tuttavia, esplicita nell'assentire l'elevazione della soglia nei termini dianzi precisati per la "costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti (...) in aree classificate come industriali", non lasciando, dunque, margini per poter separare la realizzazione dell'impianto da quella delle opere connesse, peraltro sempre unitariamente considerati nelle norme di riferimento (artt. 12 L.R. n. 19 del 2012, 12 D.Lgs. n. 387 del 2003; 5 e 6 D.Lgs. n. 28 del 2011).

Un tanto trova, peraltro, conforto nel D.M. 10 settembre 2010 recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", il quale, all'art. 3.1, stabilisce espressamente che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003, tra le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente".

Deve ritenersi, peraltro, pacifico che le opere connesse di che trattasi siano parte integrante (e imprescindibile) dell'opera principale [...].

**3.** “[...] non sussistono [...] i presupposti per il ricorso alla procedura semplificata di PAS di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011, atteso che: a) difetta la compatibilità urbanistica - edilizia dell'intervento, come comprovato dalla richiesta di variante urbanistica, allegata all'istanza di autorizzazione unica; b) difetta in capo alla ricorrente la proprietà e/o disponibilità degli "immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse", come comprovato dall'istanza presentata, laddove la medesima ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, secondo le procedure di cui

*al D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327, richiedendo l'asservimento di una serie di particelle catastali, dimostrando, per l'appunto, l'assenza dei requisiti previsti dal citato articolo 6, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2011 [...]”.*

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio in entrambi i giudizi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

### **1 Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con ricorso depositato in data 27 maggio 2022, contraddistinto dal n. R.G. 234/2022, la società S. s.p.a. ha chiesto l'annullamento del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui (e nella parte in cui) il direttore del competente Servizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha sospeso l'avvio della conferenza di servizi per il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico e delle relative opere e infrastrutture connesse ("Parco Solare Vat"), sito nel Comune di Udine in Via Nazionale (SR56) di potenza nominale di immissione pari a 6200 kWe e potenza di picco pari a 6800 kWp, "in attesa degli esiti dello screening di V.I.A. regionale da richiedere al Servizio valutazioni ambientali".

A sostegno della domanda azionata ha dedotto:

1. "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 31 co. 7 bis della L. n. 108 del 2021. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 lett a) L.R. n. 19 del 2012 e del paragrafo 3 dell'Allegato 1 al D.M. 10 settembre 2010. Violazione dell'art. 7 bis co. 3 D.Lgs. n. 152 del 2006. Travisamento dei presupposti di fatto. Carezza dei presupposti di legge. Difetto di istruttoria", lamentando, in estrema sintesi, che la Regione avrebbe errato a ritenere non applicabile l'art. 31, c. 7-bis, della L. n. 108 del 2021, con esclusione dell'assoggettamento dell'impianto a screening di V.I.A., trattandosi di impianto con potenza inferiore a 10 MW e, secondo i suoi assunti, insistente esclusivamente in ZTO D a destinazione industriale ("D2.01 - Insediamenti artigianali ed industriali di nuova previsione"), a nulla potendo rilevare che i cavi sotterranei di connessione alla rete elettrica dei moduli fotovoltaici costituenti i due lotti in cui è suddiviso il "Parco Solare Vat" insisteranno su via Rizzolo e quindi su aree destinate a viabilità pubblica (ZTO sistema delle infrastrutture e della mobilità).

2. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 31, co. 2 della L. n. 108 del 2021, dell'art. 4 co. 2 e 2 bis e dell'art. 6 co. 9 bis D.Lgs. n. 28 del 2011. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 bis co. 3 D.Lgs. n. 152 del 2006. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.", lamentando che l'imposta sospensione procedimentale comporta un aggravio non dovuto ed ingiustificato, pretendendo l'Ente resistente di sostituire la propria valutazione a quella compiuta a monte dal legislatore nazionale in merito al bilanciamento tra la rilevanza dei valori ambientali da tutelare e l'esigenza di favorire lo sviluppo di risorse energetiche alternative alle fonti consumabili, attraverso lo snellimento delle procedure autorizzative e, segnatamente, attraverso la PAS (**Procedura Abilitativa Semplificata**), in luogo di quella maggiormente proceduralizzata dell'AU (Autorizzazione Unica).

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituita, ha controdedotto alle avverse censure a difesa della legittimità dell'attività provvedimentale posta in essere, richiamando, in particolare, l'attenzione sul fatto che:

- al fine di beneficiare dell'innalzamento della soglia per la verifica di assoggettabilità a 10 MW, ai sensi del citato art. 31, comma 7 bis, anche le opere connesse avrebbero dovuto rientrare nell'area classificata come industriale, nel mentre, nel caso specifico, tali opere, che, secondo il cd. "centre of gravity test" di cui alla "Interpretation line suggested by the Commission as regards the application of Directive 85/337/EEC to associated/ancillary works" del 05/03/2012, rappresentano una parte integrante dell'opera principale, insistono su un'area avente diversa classificazione;

- fermo restando che la **procedura** di Autorizzazione unica è stata attivata per scelta della stessa ricorrente, la **procedura semplificata** di PAS non è applicabile al caso oggetto di giudizio. Segnatamente: a) il progetto non riguarda solo opere che sarebbero collocate nella zona industriale, ma anche in zone diverse. Pertanto rimane applicabile la normativa che richiede l'attivazione del procedimento di screening di Via e della normativa che prevede la soglia di 1 MW (TUA); b) presupposto per l'applicazione della PAS è la compatibilità urbanistica - edilizia dell'intervento demandata al Comune. Nel caso di specie, la richiesta di variante urbanistica, allegata all'istanza di autorizzazione unica, vale a provarne l'assenza; c) ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2011, affinché sia applicabile la PAS, la società istante deve essere proprietaria dell'immobile o, comunque, avere la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse. Nel caso di specie, la ricorrente ne era, invece, priva e, con l'istanza di autorizzazione unica, ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, secondo le procedure di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, richiedendo

l'asservimento di una serie di particelle catastali, dimostrando, per l'appunto, l'assenza dei requisiti previsti dal citato articolo 6, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2011.

La ricorrente, inoltre, cerca di sostenere l'irrilevanza della circostanza relativa all'ubicazione delle opere connesse in area a viabilità e/o agricola, esternamente al perimetro della ZTO D.2, richiamando, infondatamente, la nota prot. n. (...) del 01.03.2022 del Ministero della Transizione Ecologica.

Con tale nota infatti il Ministero si è limitato a rispondere a un interpello della Regione Sardegna, concernente la corretta applicazione dell'articolo 31, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. n. 108 del 2021, ma soltanto con riferimento a un caso di PAS, non di AU.

Oltre alla circostanza che la nota del M. riguarderebbe soltanto la **procedura** di PAS, si evidenzia che quanto asserito dalla ricorrente risulta in contrasto con la Circolare Ministeriale del 21.10.2013 (doc. 11) e con le finalità della direttiva VIA 2011/92/UE, le quali prevedono che la valutazione degli impatti del progetto vada svolta considerandolo nel suo complesso e nella sua unitarietà, quindi ivi incluse le opere accessorie quando queste rappresentano una parte integrante dell'opera principale come nel caso di specie.

Ad ogni modo, anche qualora la S. spa, alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica (03.03.2022), fosse stata in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. n. 28 del 2011, non avrebbe comunque potuto accedere alla PAS in quanto la disciplina allora vigente non ricomprendeva la realizzazione delle opere connesse.

Il contraddittorio si è, poi, sviluppato con il deposito da parte della ricorrente e della Regione intimata delle memorie ex art. 73 c.p.a. e delle relative repliche in vista dell'udienza pubblica del 1 dicembre 2022, originariamente fissata per la trattazione del ricorso in seguito al rigetto dell'istanza cautelare con lo stesso proposta (ord. caut. n. 74 del 23/06/2022).

La trattazione è stata, pur tuttavia, differita, in ragione della preannunciata intenzione della parte ricorrente di gravare con motivi aggiunti il provvedimento, nel frattempo, emesso dalla Regione in esito al procedimento di screening (Decreto n. 21344/GRFVG del 09.11.2022), che è stato, poi, in realtà gravato con ricorso autonomo (a valere anche quali motivi aggiunti), di cui si dirà qui appresso.

E' stata, quindi, fissata la nuova udienza del 28 giugno 2023, in vista della quale le parti hanno dimesso ulteriori scritti difensivi.

Con successivo ricorso depositato in data 25 gennaio 2023, contraddistinto dal n. R.G. 34/2023, la società S. s.p.a. ha impugnato - come aveva anticipato - il decreto poc'anzi citato, nella parte in cui ha subordinato al rispetto di una specifica condizione ambientale la non assoggettabilità a VIA del

progetto riguardante l'impianto fotovoltaico da 6200 KW denominato "Parco Solare Vat" sito nel Comune di Udine in Via Rizzolo (SCR/1919), che qui viene in rilievo, nonché gli altri atti in epigrafe compiutamente indicati.

A) Segnatamente, ha lamentato l'illegittimità del Decreto regionale n. 21344/GRFVG del 9.11.2022, in via derivata, per:

1. "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 31 co. 7 bis della L. n. 108 del 2021. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 lett a) L.R. n. 19 del 2012 e del paragrafo 3 dell'Allegato 1 al D.M. 10 settembre 2010. Violazione dell'art. 7 bis co. 3 D.Lgs. n. 152 del 2006. Travisamento dei presupposti di fatto. Carenza dei presupposti di legge. Difetto di istruttoria",
2. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 31, co. 2 della L. n. 108 del 2021, dell'art. 4 co. 2 e 2 bis e dell'art. 6 co. 9 bis D.Lgs. n. 28 del 2011. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 bis co. 3 D.Lgs. n. 152 del 2006. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost."

B) Nonché, in via diretta, per:

1. "Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità, incongruità e comunque contraddittorietà intrinseca. Erroneità nei presupposti di fatto. Insufficienza della motivazione", deducendo, in estrema sintesi, che la condizione ambientale imposta risulta del tutto sproporzionata e di conseguenza illogica rispetto allo stato dei luoghi e, in ogni caso, sfornita di idonea motivazione.
2. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 comma 4 lett. c) D.Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell'Allegato 2 alla Delib. n. 1361 del 2021 della Giunta Regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità", con cui deduce la violazione del principio di proporzionalità.
3. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 1, Regolamento (UE) 2022/2057 del Consiglio del 22 dicembre 2022", con cui deduce che il Regolamento in rubrica debba trovare applicazione anche con riferimento alla **procedura** avente ad oggetto il rilascio del titolo autorizzativo per la costruzione e messa in esercizio dell'impianto denominato "Parco Solare Vat", atteso che la **procedura**, oggetto del ricorso principale, è stata sospesa, per la dichiarata carenza della documentazione relativa alla **procedura** di screening di VIA regionale ed è, pertanto, attualmente in attesa di definizione.

C) Ha censurato, inoltre, l'allegato 1 alla DGR Friuli Venezia-Giulia n. 1361/2021 per:

1. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 D.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 4, comma 16, L.R. FVG n. 23 del 2019. Violazione del principio di proporzionalità", in quanto il pt. 7 dell'allegato in

rubrica, al quale fa rinvio la comunicazione del gravato decreto di non assoggettabilità a VIA impone un ennesimo aggravio procedimentale non previsto dalla normativa ambientale.

La Regione, costituita, in vista dell'udienza pubblica del 28 giugno 2023 ha, con memoria ex art. 73 c.p.a., diffusamente controdedotto alle avverse censure.

In particolare - oltre a riproporre gli assunti difensivi già svolti in resistenza all'impugnazione del provvedimento gravato con ricorso R.G. 234/2022, la cui illegittimità, si riverbererebbe, secondo la ricorrente, anche sul Decreto regionale n. 21344/GRFVG del 9.11.2022, e a premettere, con specifico riguardo alle censure proposte in via diretta, che la ricorrente medesima si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 152 del 2006 ovvero ha chiesto all'autorità competente l'applicazione di condizioni ambientali per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, scongiurando, in tal modo, l'approfondimento della **procedura** di VIA - ha, essenzialmente, sottolineato che la riduzione dello spazio di vegetazione a causa della costruzione dell'impianto è stata bilanciata con la predisposizione di quanto necessario per implementare, tramite la "fascia arborea" di cui alla condizione prescritta, ulteriori spazi con vegetazione.

Si è soffermata, in ogni caso, ad esplicitare le ragioni sottese alle condizioni concretamente imposte (esigenze di tutela della flora e della fauna presenti nella zona di insediamento della struttura), premettendo, tuttavia, che, essendo le stesse espressione di discrezionalità tecnica, incontrano i noti limiti di sindacabilità, tali, a suo avviso, da rendere le censure stesse addirittura inammissibili, non emergendo dall'attività amministrativa posta in essere macroscopiche e manifeste incongruenze.

Ha, poi, recisamente contestato la lamentata violazione del principio di proporzionalità, ritenendo, per converso, che lo stesso sia stato rispettato sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, nonché sostenuto l'infondatezza della lamentata violazione dell'art. 4 del Regolamento UE n. 2022/2577 del Consiglio, "che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili", frutto, a suo avviso, di una lettura errata della norma stessa, in quanto la norma non si occupa invece delle procedure di screening di Via, come quella oggetto di giudizio.

Ha, inoltre, osservato che "... il citato Regolamento n. 2022/2577 è stato pubblicato in GUE il 29 dicembre 2022 ed è entrato in vigore il giorno seguente. La sua applicabilità nel tempo è espressamente disciplinata dall'art. 1 del regolamento stesso, ove al secondo capoverso, prevede che "Il presente regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui agli articoli 4, 5 e 7", mentre è rimessa agli stati membri la facoltà di applicare il regolamento anche alle procedure autorizzative in corso. Non risulta che lo Stato Italiano competente in via esclusiva a legiferare in materia di energia abbia emanato disposizioni

che consentano di applicare il regolamento anche al caso di specie la cui Valutazione di assoggettabilità a Via si era chiusa più di un mese prima".

Con riguardo all'ultimo motivo di ricorso ha, poi, osservato che "la previsione della delibera regionale è coerente sia con l'art. 28 del Tua, sia con le logiche procedurali sottese ai decreti di screening e/o di Via, connesse alle autorizzazioni che hanno come presupposto una previa valutazione in materia ambientale" e che "il punto n. 7 della DGR impugnata non determina alcun aggravio procedimentale, in quanto si limita a stabilire un principio generale per cui, qualora nel progetto successivo necessario per ottenere una ulteriore autorizzazione non sia allegato il decreto che attesta l'esito positivo della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali previste da un provvedimento di screening o di Via, non sussisterebbe la condizione di ammissibilità della istanza stessa".

Ha, quindi, conclusivamente sottolineato che "Nel nostro caso è inevitabile che se non vi fosse l'esito positivo dell'ottemperanza con riferimento alla condizione di cui al decreto di screening, l'istanza di A.D.S. sarebbe priva della sua condizione di ammissibilità. E il decreto di screening prevede che debba essere eseguita la verifica dell'ottemperanza affinché il medesimo possa produrre effetti nei confronti dei terzi. La previsione della DGR quindi è logica e congrua e non comporta violazione del principio di proporzionalità, in quanto si limita a prevedere le conseguenze di un esito negativo della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali".

La ricorrente, del pari con memoria ex art. 73 c.p.a., ha ribadito e confermato gli assunti già sviluppati nel ricorso introduttivo e svolto argomentazioni a confutazione di quelli avversi.

Entrambe le parti hanno, poi, sinteticamente replicato.

Tutti e due gli affari sono stati, quindi, chiamati alla pubblica udienza su indicata e discussi, come da sintesi a verbale. Sono stati, poi, introitati per la decisione.

Va, innanzitutto, dato atto della sussistenza di evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, che consentono la riunione dei ricorsi in epigrafe ai sensi dell'art. 70 c.p.a., al fine della loro unitaria trattazione e definizione con un'unica pronuncia.

Gli atti e i provvedimenti impugnati afferiscono, invero, al medesimo complesso procedimento e coinvolgono i medesimi soggetti.

Il ricorso contraddistinto dal n. R.G. 234/2022 non ha pregio.

Un tanto sulla scorta delle seguenti e dirimenti considerazioni:

- la ricorrente ha spontaneamente e deliberatamente chiesto il rilascio della autorizzazione unica ai sensi degli articoli 2, 3 e 12 della L.R. n. 19 del 2012 e art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di

tipo fotovoltaico e delle relative opere e infrastrutture connesse ("Parco Solare Vat") (vedesi istanza in data 01/03/2022 - all. 003 - doc. 2 fascicolo ricorrente in data 27/05/2022), che qui viene in rilievo, ovvero ha esercitato la facoltà di cui all'art. 16, comma 9, L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 ("Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti autorizzativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, nonché di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla L. n. 36 del 2001, ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12").

Ne deriva che nella trattazione dell'istanza non poteva che essere pedissequamente osservato il procedimento delineato dal citato art. 12, senza possibilità alcuna di dare ingresso a forme procedurali "ibride" ovvero a nulla potendo rilevare l'intenzione manifestata dalla ricorrente di "avvalersi" della disciplina di cui all'art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2011, relativa alla PAS (**procedura abilitativa semplificata**), all'interno di un procedimento di autorizzazione unica regionale, laddove, nell'istanza stessa, ha, per l'appunto, dichiarato che "il progetto dell'impianto NON è soggetto alla **procedura** di assoggettabilità a V.I.A. regionale o V.I.A regionale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dall'art. 31 comma 2 D.Lgs. del 31 maggio 2021".

Sicché, essendo il progetto di impianto fotovoltaico superiore alla soglia di 1 MW - soglia prevista dal punto 2, lettera b), dell'Allegato IV alla parte seconda ("Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano") del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo stesso rientra fra i casi in cui risulta necessario sottoporre il procedimento alla **procedura** di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening);

- la ricorrente non soddisfa, comunque, sotto il profilo sostanziale i presupposti richiesti per avvalersi della deroga di cui all'art. 31, comma 7-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che consente di elevare a 10 MW la soglia di cui al poc'anzi citato punto 2, lettera b), dell'Allegato IV, in quanto, contrariamente a quanto dalla medesima opinato, il realizzando impianto non insiste interamente in aree classificate come industriali.

Vero è, infatti, che le opere connesse rientrano in una zona diversa da quella "industriale" e, segnatamente, su aree relative a viabilità e zona agricola (vedesi pag. 12 del doc. 15, dal doc. 16 - entrambi costituiscono due allegati alla nota del 16.05.22, sub doc. 7 - e doc. 2 -certificato di destinazione urbanistica- fascicolo doc. Regione).

La norma è, pur tuttavia, esplicita nell'assentire l'elevazione della soglia nei termini dianzi precisati per la "costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili

alla costruzione e all'esercizio di tali impianti (...) in aree classificate come industriali", non lasciando, dunque, margini per poter separare la realizzazione dell'impianto da quella delle opere connesse, peraltro sempre unitariamente considerati nelle norme di riferimento (artt. 12 L.R. n. 19 del 2012, 12 D.Lgs. n. 387 del 2003; 5 e 6 D.Lgs. n. 28 del 2011).

Un tanto trova, peraltro, conforto nel D.M. 10 settembre 2010 recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", il quale, all'art. 3.1, stabilisce espressamente che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003, tra le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente".

Deve ritenersi, peraltro, pacifico che le opere connesse di che trattasi siano parte integrante (e imprescindibile) dell'opera principale;

- non sussistono, in ogni caso, i presupposti per il ricorso alla **procedura semplificata** di PAS di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011, atteso che: a) difetta la compatibilità urbanistica - edilizia dell'intervento, come comprovato dalla richiesta di variante urbanistica, allegata all'istanza di autorizzazione unica; b) difetta in capo alla ricorrente la proprietà e/o disponibilità degli "immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse", come comprovato dall'istanza presentata, laddove la medesima ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, secondo le procedure di cui al D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327, richiedendo l'asservimento di una serie di particelle catastali, dimostrando, per l'appunto, l'assenza dei requisiti previsti dal citato articolo 6, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2011.

In definitiva, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e per le ragioni esplicitate e facendo, per il resto, rinvio alle puntuali argomentazioni difensive della Regione intimata, anche per come riassunte nella premessa espositiva, il ricorso in esame va rigettato.

Il ricorso contraddistinto dal n. R.G. 34/2023, proposto a valere anche quale ricorso per motivi aggiunti al ricorso appena scrutinato, è, invece, fondato e va accolto.

Ferma restando, invero, l'infondatezza delle doglianze (ri)proposte dalla ricorrente in via derivata, la condizione ambientale imposta col decreto regionale n. 21344/GRFVG del 9.11.2022 ("Il progetto definitivo da sottoporre alle successive fasi autorizzative dovrà prevedere: - per il Lotto 1-A una fascia di mascheramento arboreo-arbustiva lungo tutto il perimetro dell'impianto ad esclusione del lato nord est, di larghezza di almeno 10 m dal confine catastale, che non comprenda la strada perimetrale destinata alla viabilità interna dell'impianto; - per il Lotto 2-B una fascia di

mascheramento arboreo-arbustiva lungo tutto il perimetro dell'impianto ad esclusione del lato sud, di larghezza di almeno 10 m dal confine catastale, che non comprenda la strada perimetrale destinata alla viabilità interna dell'impianto; - Il completamento delle fasce di mascheramento perimetrali dovrà avvenire prima della posa dei pannelli fotovoltaici in modo da raggiungere quanto prima una crescita arborea tale da perseguire la finalità mitigatrice della barriera visiva vegetale") s'appalesa, in effetti, afflitta dai vizi propri denunciati dalla ricorrente medesima con il primo motivo di cui alla precedente lett. B).

Oltre ad essere sproporzionata rispetto allo stato dei luoghi, sì da sconfinare nell'illogicità, non è sorretta, infatti, da idonea motivazione in grado di dare contezza e giustificare l'aggravio imposto rispetto al contesto.

Segnatamente, a fronte delle considerazioni riportate nella relazione istruttoria del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile in data 9 novembre 2022, recepite dalla Commissione tecnico - consultiva VIA nella riunione di pari data (in esito alla quale ha emesso il parere n. SCR/30/2022, su cui poggia il provvedimento di cui è stata denunciata in parte qua l'illegittimità), e, in particolare, di quelle relative al rumore e all'impatto ambientale sulla flora, sulla fauna e sul paesaggio non emerge ictu oculi la congruità della condizione contestata.

Anzi, esattamente il contrario.

Quanto al rumore si ricava, infatti, dalla relazione che i limiti vengono superati solamente nella fase di cantiere ovvero temporaneamente "Dalle misurazioni risulta che i valori calcolati sono superiori ai limiti di zona (ricettore R2) o comunque molto vicini al limite (ricettore R1) e sono inoltre superiori al valore limite differenziale. Il proponente quindi prevede di richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici al Comune di Udine per l'attività temporanea di cantiere, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h) della L. n. 447 del 1995. Per la fase di esercizio dell'impianto, sulla base dei valori di emissione sonora degli impianti e sulla base della classificazione acustica del territorio, il rumore generato resterà entro i limiti".

Quanto alla flora si legge, invece, che "l'area interessata dall'intervento non presenta alcuna valenza da un punto di vista vegetazionale proprio per la sua caratterizzazione di terreno industriale. Il lotto a nord è sprovvisto di strato organico e ciò permette unicamente la crescita di vegetazione infestante non controllata. Inoltre il terreno presenta agglomerati ghiaiosi che impediscono anche la costituzione di un cotico erboso omogeneo e tendente al naturale. La sistemazione dell'area precedentemente all'installazione dell'impianto consentirà la gestione del cotico erboso tramite sfalcio meccanico e pertanto non risulterà necessario l'utilizzo di diserbanti se non unicamente nella

fase di predisposizione dell'area, (...). Nell'arco di pochi anni si potrà ottenere un cotico erboso tendente al naturale privo di specie arbustive infestanti che nel corso degli anni potrà rigenerare la componente organica del terreno similmente al processo di rigenerazione che caratterizza i prati stabili. (...)"

Quanto alla fauna che "In ragione alla durata complessiva del cantiere, ed in particolare della fase di installazione dei pali di sostegno e dell'orario del cantiere, si ritiene che l'eventuale allontanamento della fauna sarà temporaneo e reversibile. L'emissione sonora dell'operazione di infissione tramite macchine battipalo sarà inferiore a quella di altre sorgenti costantemente presenti nell'area e risulterà circoscritta in un raggio di venti metri. Il disturbo alla fauna causato dal rumore prodotto dal funzionamento dell'impianto nella fase di esercizio risulterà del tutto trascurabile ed assimilabile al rumore di fondo già presente nel sito. Gli interventi manutentivi richiesti saranno ridotti, sia in termini di frequenza che di quantità di personale necessario. (...)"

Quanto, infine, al paesaggio che "l'area in cui si andrà a collocare il parco fotovoltaico è caratterizzata da un contesto fortemente antropizzato e dal carattere prevalentemente industriale, attraversato da infrastrutture come la linea ferroviaria Udine - Tarvisio e da un elettrodotto aereo in Alta Tensione che costituiscono degli elementi detrattori del paesaggio più evidenti. L'impatto di tipo panoramico-visivo dell'impianto verrà comunque mitigato attraverso la piantumazione di fasce vegetate con funzione di filtro visivo sia nei confronti dei ricettori sensibili di prossimità, sia dai principali punti di osservazione ubicati nelle vicinanze. Tale scelta consentirà, a chiusura delle chiome, una sostanziale diminuzione dell'impatto visivo generato dall'opera".

Ciò premesso, s'appalesa, dunque, condivisibile quanto osservato dalla ricorrente ovvero che la fascia di mitigazione lungo il perimetro dell'impianto di ampiezza pari 10 metri risulta di difficile giustificazione, al punto che possono essere mutate integralmente le considerazioni dalla medesima svolte, laddove:

- con riguardo al lotto 1-A (posto più a Sud), si sofferma ad evidenziare che "A fronte della circostanza fattuale che il progetto proposto già prevedeva una mitigazione arborea di almeno 4,5 metri (cfr. doc. 5 - progetto definitivo lotto 1 - lotto 2) non si comprende la ragione della prescrizione del maggiore limite di 10 metri, il quale risulta gravemente penalizzante per il risultato del progetto, poiché la maggiore fascia di rispetto e la conseguente maggiore densità di alberi determinerà l'inevitabile riduzione di irraggiamento e quindi riduzione della capacità produttiva dell'impianto. In particolare, per un verso il provvedimento avverso non spiega la necessità di tale maggiore profondità della fascia di mitigazione, per altro verso nemmeno la stessa situazione fattuale sembra di per sé giustificarla. Non sembrano esistenti, infatti, concrete esigenze ambientali

o altre ragioni di tutela, che comunque non sono state rappresentate, per imporre la maggiore mitigazione. In effetti lungo il lato Est l'area dell'impianto confina con la tratta ferroviaria di competenza di R.. Si tratta evidentemente di un elemento fisico che non richiede una mitigazione, proprio perché il contesto è già compromesso dalla presenza della ferrovia, né la tratta ferroviaria sembra esprimere un proprio ed intrinseco interesse di tutela. Lungo il lato sud l'impianto confina con un'area agricola priva di alcun pregio ambientale, per la quale in ogni caso non c'è alcuna individuazione di elementi di pregio che giustifichino la maggiore mitigazione imposta. L'evidenza sintomatica della contraddittorietà qui denunciata è ancora di più resa evidente con riferimento alla prescrizione lungo il lato Ovest, il quale confina con un'area destinata ad Ecopiazzola. Si tratta di un'infrastruttura di per sé - ex lege - priva di rilevanza ambientale e rispetto alla quale non risulta giustificabile alcuna esigenza di mitigazione. A dimostrazione di ciò (e della conseguente illogicità della prescrizione) basti considerare che la natura di tale infrastruttura impone che la stessa più che meritare una mitigazione rispetto ad interventi esterni ad essa, sia tale infrastruttura in sé a dover essere mitigata verso l'esterno. In altre parole, richiedere la mitigazione rispetto ad un'area destinata ad Ecopiazzola è un'inversione logica. Ed invero, lungo il confine con l'Ecopiazzola, dal lato dell'Ecopiazzola vi è proprio una fascia verde che, lungi dall'aver un valore ambientale proprio, è stata realizzata quale opera di mitigazione della Ecopiazzola. Ciò dimostra ulteriormente la difficoltà di giustificare l'imposizione di un incremento della mitigazione prevista dal progetto oggetto del presente giudizio che si risolverebbe in una sorta di mitigazione della mitigazione";

- con riguardo al Lotto 1-B (posto a Nord), analogamente sottolinea che "(...) non risulta una motivazione comprensibile, né risulta altrimenti giustificabile dall'esame del contesto ambientale circostante l'imposizione della previsione di una fascia di mitigazione di ampiezza pari a 10 metri a fronte di quella comunque già prevista in progetto. Nel caso di specie, lungo il lato Ovest l'impianto progettato è già diviso e quindi mascherato rispetto a Via R. dall'esistenza di un muro di confine preesistente di tre metri (cfr. doc. 5), il quale determina già di per sé la mitigazione dell'impianto, perché non ne consente la vista. Peraltro, il progetto prevede anche la piantumazione di un'area sul lato interno del medesimo muro. Lungo il lato Est si pone sempre l'infrastruttura ferroviaria (cfr. doc. 5), la cui natura non sembra esprimere valori tali da giustificare una mitigazione a servizio della stessa. Eventualmente sarebbe l'opera ferroviaria a richiedere di essere mitigata per l'impatto dalla stessa generato. Infine, con riferimento al presente lotto, lo stesso è maggiormente staccato rispetto al contesto residenziale, rendendo anche sotto tale profilo meno giustificabile l'incremento richiesto della mitigazione progettata".

In ragione di quanto sin qui evidenziato, è, pertanto, evidente che la condizione ambientale prescritta con il gravato provvedimento s'appalesa non proporzionata alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente, né altrimenti idoneamente motivata.

Sicché, attesa la fondatezza del motivo scrutinato ed assorbiti gli altri dedotti sub lett. B) e/o C) dal cui eventuale accoglimento la società ricorrente non potrebbe trarre maggiore utilità, il ricorso ora esaminato va accolto e, per l'effetto, annullato il decreto n. 21344/GRFVG del 09.11.2022, nella parte in cui ha subordinato al rispetto di una specifica condizione ambientale la non assoggettabilità a VIA del progetto riguardante un impianto fotovoltaico da 6200 KW denominato "Parco Solare Vat" sito nel Comune di Udine in Via Rizzolo (SCR/1919).

L'esito dei ricorsi riuniti, solo parzialmente favorevole a parte ricorrente, giustifica la compensazione per intero delle spese di lite tra le parti.

La Regione intimata sarà, pur tuttavia, tenuta a rimborsare alla società ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato relativo al ricorso contraddistinto dal n. R.G. 34/2023 nella misura versata.

## **2 P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti:

- rigetta il ricorso contraddistinto dal n. R.G. 234/2022;
- accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, il ricorso contraddistinto dal n. R.G. 34/2023 e, per l'effetto, annulla in parte qua il decreto n. 21344/GRFVG del 09.11.2022.

Spese compensate.

Dà atto che la Regione intimata sarà tenuta a rimborsare alla società ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato relativo al ricorso contraddistinto dal n. R.G. 34/2023 nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

## **3 Conclusione**

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Manuela Sinigoi, Presidente FF, Estensore

Luca Emanuele Ricci, Referendario

Daniele Busico, Referendario